

COMUNE DI TURRI

PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO

Piazza Sandro Pertini, 1 09020 TURRI

N° del 26.07.2017

Proposta deliberazione Consiglio Comunale

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 49 D.LGS N° 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL SEGRETARIO COMUNALE

PARERE: favorevole IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. FABIO FULGHESU

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune"

IL SINDACO

PREMESSO

- che l'art. 7 della Legge delega n. 124/2015 (cd. Riforma Madia), al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, prevede il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati;
- che il D. Lgs. 97/2016, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", ha introdotto una nuova tipologia di accesso, c.d. "Accesso Civico Generalizzato", delineato dall'art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013 ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti";

- che secondo quanto dispone l'art.42, comma 1, del d.lgs. 97/2016, tutti i cittadini avranno diritto di esercitare il nuovo accesso civico;
- che il novellato art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 97/2016, ridefinisce la trasparenza come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, non più al solo fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, ma altresì come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività amministrativa;
- che, al fine di dare attuazione a tale nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore, l'ordinamento giuridico prevede tre distinti istituti:
 - l'accesso documentale di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., riconosciuto ai soggetti che dimostrino di essere titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", con lo scopo di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà (partecipative, oppositive e difensive) che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari:
 - l'accesso civico "semplice", previsto dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013, riconosciuto a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, e circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, al fine di offrire al cittadino un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni;
 - l'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5, comma 2, e dall'art. 5 bis, D. Lgs. 33/2013, anch'esso a titolarità diffusa, potendo essere attivato da chiunque e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione

DATO ATTO

- che l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) in data 11 novembre 2016 ha pubblicato sul proprio sito web lo schema di "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs. 33/2013", con le quali viene ribadito che deve essere data immediata applicazione all'istituto dell'accesso generalizzato a partire dal 23 dicembre 2016 e rivolto l'invito alle amministrazioni "ad adottare nel più breve tempo possibile, auspicabilmente con operatività a partire dal 23 dicembre 2016, adeguate soluzioni organizzative al fine di coordinare la coerenza delle risposte sui diversi tipi di accesso";
- che le predette **Linee Guida** prevedono espressamente:

"[...] 3.1. Adozione di una disciplina sulle diverse tipologie di accesso

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso, sembra opportuno suggerire ai soggetti tenuti all'applicazione del decreto trasparenza l'adozione, anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo

principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra uffici della stessa amministrazione.

In particolare, tale disciplina potrebbe prevedere:

- 1. una sezione dedicata alla disciplina dell'accesso documentale;
- 2. una seconda sezione dedicata alla disciplina dell'accesso civico ("semplice") connesso agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33;
- 3. una terza sezione dedicata alla disciplina dell'accesso generalizzato. Tale sezione dovrebbe disciplinare gli aspetti procedimentali interni per la gestione delle richieste di accesso generalizzato. Si tratterebbe, quindi, di:
 - a) provvedere a individuare gli uffici competenti a decidere sulle richieste di accesso generalizzato;
 - b) provvedere a disciplinare la procedura per la valutazione caso per caso delle richieste di accesso.

3.2. Adequamenti organizzativi

Al fine di rafforzare il coordinamento dei comportamenti sulle richieste di accesso si invitano le amministrazioni e gli altri soggetti tenuti ad adottare anche adeguate soluzioni organizzative, quali, ad esempio, la concentrazione della competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio (dotato di risorse professionali adeguate, che si specializzano nel tempo, accumulando know how ed esperienza), che, ai fini istruttori, dialoga con gli uffici che detengono i dati richiesti. [...]"

- che il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato la circolare n. 2/2017, avente ad oggetto l'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato, inserite nel d.lgs. n. 33/2013 ad opera del d.lgs. n. 97/2016, ad integrazione delle citate Linee guida approvate dall'ANAC, al fine di promuovere una coerente e uniforme attuazione della disciplina sull'accesso civico generalizzato e fornire alle amministrazioni le indicazioni necessarie per poter applicare in modo efficace la normativa in tema di accesso civico generalizzato;

RIBADITO, pertanto, che stante l'innovatività e la connessa complessità della disciplina dell'accesso civico generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso documentale e civico semplice, risulta opportuno dotare l'Ente di una apposita disciplina regolamentare volta a fornire un quadro organico e coordinato delle modalità di esercizio nonché le esclusioni del diritto d'accesso civico e dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore con le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016;

VISTO l'allegato Regolamento contenente le disposizioni in materia di accesso civico e generalizzato, composto da n. 26 articoli, corredato della relativa modulistica;

RITENUTO il testo regolamentare conforme alle disposizioni normative e alle Linee guida dell'ANAC e della Funzione Pubblica e meritevole di approvazione;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica sulla proposta ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000, espresso dal Segretario comunale in qualità di responsabile dell'anticorruzione e trasparenza, essendo non dovuto quello di regolarità contabile, attesa l'assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica e finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

VISTI

- La Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni apportate con la Legge 11 Febbraio 2005, n. 15, con il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, con la Legge 2 Aprile 2007, n. 40 e con la Legge 18 giugno 2009, n. 69;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 Aprile 2006, n. 184 e l'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 27 giugno 1992, n. 352;

- Il Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196);
- II D. Lgs. 267/00, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- II D. Lgs. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
- II D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici cosi come modificato e integrato dal D. Lgs. 56/2017;
- Il D. Lgs. 150/2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PP.AA;
- II D. Lgs. 33/2013, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA" cosi come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016;
- Le Prime Linee Guida recanti "indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016» approvate con Delibera dell'ANAC n. 1310 del 28/12/2016;
- Le Linee Guida recanti "Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013" adottate con Delibera N. 1309 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali in data 28/12/2016;
- Le Linee Guida del Garante Privacy "in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014);
- Lo Statuto Comunale

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di approvare il seguente Regolamento disciplinante le tre diverse tipologie di accesso previste dal nostro ordinamento (Accesso Documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/90 Accesso civico "Semplice" di cui all'art. 5, comma 1, D. Lgs. 33/2013 Accesso civico "Generalizzato" di cui all'art. 5, comma 2, D. Lgs. 33/2013) al fine di definire in modo organico e coordinato i profili di applicazione delle tre tipologie di accesso, garantendo piena attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e definito all'art. 1, comma 1, D. Lgs. 33/2013 come accessibilità totale ai dati e ai documenti detenuti dalle PPAA, composto di n. 26 articoli e corredato della relativa modulistica, che si unisce alla presente come allegato "A";
- 2. Di dare atto che il ""Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai documenti e ai dati del comune" entra in vigore dalla data esecutività della delibera di adozione sarà soggetto a variazione o integrazioni qualora intervengano nuove disposizioni legislative in materia;
- Di dare atto che dalla data di entrata in vigore del nuovo Regolamento si intende abrogato, nelle parti con esso incompatibili, il precedente "Regolamento sul diritto di accesso ai documenti amministrativi", adottato con propria precedente deliberazione, di revoca della Deliberazione n. 32 del 22.05.1998, n. 3 del 15/02/1999;
- 4. **Di trasmettere** il presente provvedimento ai responsabili di Servizio per quanto di competenza;
- 5. **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio informatico e nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Ente